



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

OGGETTO: Circolare 7.2015

Seregno, 9 febbraio 2015

## VANTAGGI FISCALI SULLE EROGAZIONI ALLE ONLUS

Le persone fisiche e società possono dedurre dal reddito complessivo o detrarre dall'Irpef le liberalità erogate ad ONLUS.

**FINO AL 31-12-2014**

### **PERSONE FISICHE: donazioni alle Onlus detrazione o deduzione fiscale**

- A) le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle Onlus possono fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 26% da calcolare su un **importo massimo di 2.065,83 euro** (detrazione massima d'imposta euro 537) <sup>i</sup>
- B) sempre per le persone fisiche, in alternativa, in base al D.L. n. 35/2005, le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Onlus sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato o comunque nella **misura massima di 70.000 euro** (l'erogazione liberale è quindi deducibile fino al minore dei due limiti). In questo caso ci sono dei vincoli di dichiarazione e contabilizzazione da parte di chi riceve la donazione. <sup>ii</sup>
- La scelta tra deduzione e detrazione sarà valutata dall'impresa .

### **IMPRESE: donazioni alle Onlus con deduzione parziale**

- C) Le imprese possono dedurre, per un importo non superiore a 2.065,83 euro o, se maggiore, per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa, **le liberalità in denaro** a favore delle Onlus. <sup>iii</sup>
- D) In alternativa, per le imprese o i soggetti IRES sono deducibili dal reddito Complessivo, nel limite del 10% dello stesso, e comunque nella misura massima di 70 mila euro annui, **le erogazioni liberalità in denaro in natura** a favore delle Onlus. In questo caso ci sono dei vincoli di dichiarazione e contabilizzazione da parte di chi riceve la donazione. <sup>ii</sup>

Quindi:

erogazione MINORE di euro 2.065,83: la deduzione è garantita

erogazione MAGGIORE di euro 2.065,83: si considera il limite del 2% del reddito d'impresa (calcolato al netto dell'erogazione stessa)

La scelta tra deduzione e detrazione sarà valutata dall'impresa .

## **DAL 1-1-2015**

### **PERSONE FISICHE: donazioni alle Onlus detrazione o deduzione fiscale**

- E) le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle Onlus possono fruire della detrazione dall'Irpef nella misura del 26% da calcolare su un **importo massimo di 30.000 euro** (detrazione massima d'imposta euro 7.800) <sup>i</sup>
- F) sempre per le persone fisiche, in alternativa, in base al D.L. n. 35/2005, le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Onlus sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato o comunque



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

nella **misura massima di 70.000 euro** (l'erogazione liberale è quindi deducibile fino al minore dei due limiti). In questo caso ci sono dei vincoli di dichiarazione e contabilizzazione da parte di chi riceve la donazione. <sup>ii</sup>

### **IMPRESE: donazioni alle Onlus con deduzione parziale**

- G) Le imprese possono dedurre, per un importo non superiore a 30.000 euro o, se maggiore, per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa, **le liberalità in denaro** a favore delle Onlus. <sup>iii</sup>
- H) In alternativa, per le imprese o i soggetti IRES sono deducibili dal reddito Complessivo, nel limite del 10% dello stesso, e comunque nella misura massima di 70 mila euro annui, **le erogazioni liberalità in denaro in natura** a favore delle Onlus. In questo caso ci sono dei vincoli di dichiarazione e contabilizzazione da parte di chi riceve la donazione. <sup>iii</sup>

Quindi:

erogazione MINORE di euro 30.000: la deduzione è garantita

erogazione MAGGIORE di euro 30.000: si considera il limite del 2% del reddito d'impresa (calcolato al netto dell'erogazione stessa)

La scelta tra deduzione e detrazione sarà valutata dall'impresa.

**Pagamenti:** I pagamenti a favore delle Onlus devono essere eseguiti, se di importo superiore a euro 1.000 (fino al 31-12-2014 il limite era 516,46), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità che consentano la tracciabilità dell'operazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

**Studio Commercialista Associato Contrino**

### **Note:**

---

<sup>i</sup> Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917

Art. 15. Detrazione per oneri - In vigore dal 1 gennaio 2015

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 137, lettera a), legge 23 dicembre 2014, n. 190

1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al **26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro (2.065,83 fino al 31-12-2014) annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. <sup>[106]</sup>

Nota: **[106]** Comma inserito dall'art. 15, comma 3, L. 6 luglio 2012, n. 96 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 137, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, vedi il **comma 138** del medesimo art. 1, L. 190/2015.



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

<sup>ii</sup> **D.L. 14 marzo 2005, n. 35**

**Art. 14. ONLUS e terzo settore** - In vigore dal 1 gennaio 2006

1. **Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460**, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'**articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383**, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al **decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca **sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.** <sup>[175]</sup> <sup>[179]</sup>
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'**articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'**articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**, è maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

<sup>iii</sup> **Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917**

**Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi**

**Art. 100. Oneri di utilità sociale** - In vigore dal 1 gennaio 2015

**Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 137, lettera b), legge 23 dicembre 2014, n. 190**

1. ....

2. **Sono inoltre deducibili:**

**h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro (2.065,83 fino al 31-12-2014) o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;** <sup>[625]</sup>

*Nota: [625] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 137, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015; per l'applicazione di tale disposizione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, vedi il **comma 138** del medesimo art. 1, L. 190/2015.*

- Per il limite di deducibilità, cfr. art. 14, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35